

LA GIUNTA

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 12-346 del 1° agosto 1995 venne inserito nell'elenco finanziabile a condizione del Programma di edilizia pubblica 1992/95 - 1° biennio - legge n. 179/92, l'intervento di ristrutturazione del fabbricato di proprietà comunale sito in Cuneo, Via F.lli Vaschetto n. 9, per la realizzazione di unità abitative da destinare a edilizia residenziale pubblica;
- La ristrutturazione dell'immobile ha consentito la realizzazione di 14 alloggi di metratura diversa posti su tre piani;
- In vista dell'assegnazione delle unità abitative, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC) ha richiesto, con lettera protocollo n. 9145 in data 12 dicembre u.s., l'assegnazione di un alloggio per la realizzazione di una "*convivenza guidata*" composto da almeno due camere ed attrezzato per soggetti disabili;
- La convivenza ospiterebbe 3 soggetti portatori di handicap medio-lieve e si pone l'obiettivo di un inserimento graduale in un contesto di vita "normale" e di massima autogestione rispetto alla quotidianità della vita domestica, del contesto lavorativo e del tempo libero;
- L'unità abitativa che meglio risponde ai requisiti individuati dal soggetto attuatore del programma è posto al piano terreno del fabbricato comunale, cartograficamente indicato con il numero "1", composto di due camere, soggiorno, angolo cottura, ripostiglio e bagno;
- L'art. 1 - comma 5, lettera a) - della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 s.m.i. consente l'esclusione dall'applicazione della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica, previa richiesta del Comune ed autorizzazione della Giunta Regionale, di «...*alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata, quali comunità alloggio terapeutiche o assistenziali...non siano utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica...*»;
- I criteri per l'autorizzazione di cui sopra sono stati definiti dalla Giunta Regionale con successive deliberazioni n. 12-23316 del 1° dicembre 1997, n. 7-24819 del 15 giugno 1998 e n. 2-1166 del 30 ottobre 2000;

Valutata l'opportunità di assegnare l'alloggio di cui sopra al Consorzio per la realizzazione della comunità alloggio assistenziale;

Ritenuto quindi di chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione all'esclusione dell'unità abitativa dall'applicazione della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica;

Dato atto che l'esclusione dall'ambito applicativo della Legge Regionale n. 46/95 s.m.i. viene chiesta per un numero di alloggi inferiore al 30% dell'intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale;

Visto l'art. 1 - comma 5, lettera a) - della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 s.m.i.;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12-23316 del 1° dicembre 1997, n. 7-24819 del 15 giugno 1998 e n. 2-1166 del 30 ottobre 2000;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-Educativo - Peruzzi Dr. Renato - espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di richiedere alla Giunta Regionale - ai sensi dell'art. 1 - comma 5, lettera a) - della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 s.m.i. - l'autorizzazione all'esclusione dall'applicazione della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica dell'unità abitativa contraddistinta con il numero "1", in premessa meglio identificato, facente parte del fabbricato di proprietà comunale sito in Cuneo, Via F.lli Vaschetto n. 9, la cui ristrutturazione rientra nell'ambito del Programma di edilizia pubblica 1992/95 - 1° biennio - legge n. 179/92;
- 2) Di destinare la predetta unità abitativa alla realizzazione, da parte del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC) di una comunità alloggio assistenziale [*Convivenza guidata*];
- 3) Di dare atto che il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Cuneo ammonta a 135 unità (compresi gli alloggi in oggetto) e che non sono state avanzate precedenti richieste di esclusione ai sensi della legge regionale n. 46/95 s.m.i.;
- 4) Di dare inoltre atto che il presente provvedimento modifica, per quanto di ragione, la deliberazione della Giunta Comunale n. 309, adottata nella seduta del 23.12.2003, fermo restando la concessione all'ATC per quanto riguarda la gestione;
- 5) Di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il signor Rinaldi Giorgio (Cat. D1).

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC) di realizzazione la *convivenza guidata*;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.